

Ma, si dice, voi volete gravare d'una spesa questi beni mentre i comuni si trovano già onerati dalle spese locali, e mentre queste terre sono incolte e rendono nulla. Io credo che qui vi sia anche un errore di fatto: i terreni vennero allibrati in proporzione del reddito che danno, cosicchè gli incolti non inservienti che al pascolo o coperti di cespugli e foreste, sono allibrati in ragione della natura del loro prodotto.

Nè si può dire che quei beni non rendano assolutamente nulla: lo prova il modo con cui si prendeva sia dai feudatari, sia in seguito dal demanio il compenso per gli ademprivi, mediante prestazioni in natura o in danaro: si facevano pagare i comuni aventi il diritto di ademprivo, e questi ripartivano poi le prestazioni fra i comunisti; se esse erano in danaro, le dividevano fra i contribuenti; se erano in natura, le autorità comunali le raccoglievano e le offrivano al feudatario. Dunque, se questi fondi rendevano allora qualche cosa, io non so come non debbano fruttare anche adesso che sono di proprietà perfetta dei comuni.

Aggiungete ancora che una buona parte di questi beni è costituita da foreste, le quali, per quanto rigore si voglia porre nell'economia forestale, potranno sempre, atterrando soltanto le piante mature, produrre abbondantemente quanto può loro spettare d'imposta prediale. Ritenete ancora che potranno o vendere od affittare i terreni per pastura d'erbe o di ghiande, e ritrarne un altro profitto. È dunque erroneo il dire che questi beni incolti non rendano nulla, giacchè in questa categoria sono inchiusi i pascoli e le foreste, essendo compresi nella parola *colti* i soli terreni dissodati, arati, che insomma producono biade o frutta domestiche.

Dunque, anche da questo lato, non puossi asserire che i comuni non percepiranno alcun frutto da queste terre, come non si può supporre che l'imposta sia talmente gravosa che non se ne possa assolutamente sopportare il peso; giacchè in media per questi terreni, così detti incolti, che consistono in pascoli più o meno grassi o magri, oppure in foreste, sono accatastati da 50 centesimi a lire 2 all'ettare; dimodochè ben vedete, o signori, che la somma non è guari ragguardevole, e che per poca cura che ne abbia il proprietario, potrà facilmente ricavare il triplo, il quadruplo di quello che possa toccargli d'imposta principale.

Farò ancora una avvertenza, ed è che attualmente il demanio ritrae da queste terre, e per orzoline e per pascoli e per vendite di ghiande e di erbe, circa da 250 a 280 mila lire all'anno.

Certo è che rimarrà ancora al Governo una terza parte dei terreni che ora possiede (perchè credo che, liquidati i conti e queste divisioni, tra il compenso a darsi ai cussorgiali e quello che spetta ai comuni, non potrà certamente rimanergli di più): questo terzo, ancorchè possa supporre sia per fruttargli qualche cosa, non potrà mai dargli di più di quelle lire 280,000; per tal guisa il Governo, oltre al cedere due terzi dei terreni che possiede, verrebbe ancora ad essere privo della massima parte di questo prodotto.

Ora non mi pare che, con tutte le agevolezze che si sono già fatte in questa legge ai comuni della Sardegna, si debba ancora aggiungere questa, la quale, del rimanente, sarebbe una deroga al diritto comune, e non potrebbe manifestamente ammettersi nè sotto l'aspetto costituzionale, nè dal lato economico.

Avrei ancora altre osservazioni da fare; ma, essendo l'ora già inoltrata, stimo miglior partito l'intralasciarle e pregare la Camera a prendere in considerazione quelle che le ho esposte.

FARA GAVINO. Io appoggio caldamente l'articolo di aggiunta proposto dal deputato Capriolo. Passerò in rassegna le ragioni colle quali il signor ministro ha creduto di combatterlo. La prima ragione si è che al medesimo osti il principio generale, secondo il quale nessuna proprietà è esente da imposta, o che si riguardi allo Statuto, o che si riguardi al Codice civile, od alla legge di eguaglianza delle proprietà.

Ma, signori, egli è per questo precisamente, credo io, che il deputato Capriolo ha voluto includere in questa legge il suo articolo di aggiunta: se si dovesse stare alla legge generale, il deputato Capriolo non avrebbe certamente cercato di proporre siffatto articolo d'aggiunta, mentre la legge generale è abbastanza conosciuta.

La seconda osservazione per combattere l'argomento che il ministro ha desunto da questo principio generale è una osservazione di fatto. Quando si trattava d'introdurre nella Sardegna quelle colonie di cui l'onorevole Boggio ci parlava l'altro giorno, nel progetto di legge, che si fece allora, vi era l'esenzione dall'imposta per una serie d'anni. Ebbene, gli stessi terreni vengono ora dati ai comuni, e voi non volete intendere di esenzione d'imposta, mentre facevate simile agevolezza a quella società. Perchè non ostavano allora i principii generali? I comuni sono forse meno degni di favore delle società degli speculatori?

La terza osservazione che io faccio per combattere le sue difficoltà è questa. Signori, non siate men generosi di quello che lo fosse il Governo assoluto.

Nella legge del 1839, quando Carlo Alberto voleva dare quegli stessi terreni, di cui oggi si disputa, ai comuni, era decretata l'esenzione dal canone per una serie d'anni. Fu detto dal signor ministro delle finanze che con questo articolo d'aggiunta si ritarderebbe la vendita dei beni dei comuni.

Io non so darmi ragione di questo suo modo di argomentare. Questo articolo di aggiunta io credo sia anzi un potentissimo mezzo per agevolare la vendita di quei terreni. Ed infatti, è egli più probabile che gli speculatori vogliano comprare quei terreni quando sappiano che dal primo anno saranno soggetti alle imposte, oppure quando siano sicuri che per cinque anni non saranno molestati dall'esattore? Ma io credo che la probabilità militi per questa ultima ipotesi.

Il signor ministro, infine, ci fece intendere che quei terreni che si daranno in compenso ai comuni fruttano già qualche cosa.